



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere (relatore)
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota, prot. n. 5597 dell'8 febbraio 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Cantù (Co) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il magistrato relatore, Cons. Luigi Burti

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune Cantù (Co) ha formulato una richiesta di parere in merito alla possibilità di ridurre il numero dei dirigenti dell'ente da (da 5 a 4) e di aumentare l'indennità di posizione degli altri con la parte del fondo relativa al posto soppresso, che espletteranno anche i servizi di competenza del posto dirigenziale appena eliminato;

Nella richiesta di parere non si fa riferimento a nessuna disposizione di legge oggetto del quesito e quindi questa sezione in virtù del brocardo "*Iura novit curia*" ritiene di dover esaminare le disposizioni di legge di seguito riportate.

L'art. 1 comma 236 della Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015, dispone : "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2025, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo

determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune Cantù, organo legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 50 TUEL.

2. Quanto all'ammissibilità della stessa sotto il profilo oggettivo, le relative valutazioni richiedono alcune precisazioni.

In linea generale, il positivo esercizio, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della funzione consultiva di cui al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, è subordinato alla riconducibilità delle questioni proposte nell'alveo della materia della “contabilità pubblica”, nonché alla sussistenza nell'istanza di parere delle altre condizioni individuate nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

Nelle succitate pronunce è stabilito il principio che materie, nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica, possono essere ricondotte in tale ambito, avendo riguardo ad una visione dinamica del concetto, che sposti l'ottica dalla gestione strettamente intesa agli equilibri di bilancio ed alla funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, la funzione consultiva delle sezioni regionali può svolgersi con riferimento a quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

L'esame nel merito della questione deve prendere le mosse dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, dall'esame dell'art. 1, comma 236. Segnatamente il legislatore, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, ha stabilito che - nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza) - a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Tale disposizione ripropone quasi integralmente la formula contenuta nell'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, il cui dispositivo, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedeva che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il

corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

Il comma 236 citato ripropone sostanzialmente la formula contenuta nell'art. 5, comma 2 bis, D.L. 78/2010, ad eccezione del parametro di riferimento, individuato, con la normativa contenuta della legge di stabilità 2016, nell'esercizio 2015, anziché nell'esercizio 2010, e dell'estensione temporale del “blocco”, individuato attualmente nel tempo necessario per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli artt. 11 e 17 della legge n. 124/2015, anziché nell'orizzonte temporale predefinito negli anni 2011-2013, con successiva proroga di un anno, nonché del riferimento al personale “assumibile ai sensi della normativa vigente”

Con il primo quesito con cui si chiede se il Comune possa sopprimere un posto dirigenziale si rileva che tale scelta appartiene alla discrezionalità dell'azione amministrativa e rappresenta perciò un'opzione di merito e pertanto estranea alla possibilità di esame e di riscontro da parte di questa Corte.

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare l'indennità di posizione dei dirigenti (o del dirigente) titolari di nuove competenze derivanti dalla ristrutturazione del sistema direzionale dell'ente, questa Sezione ritiene condivisibile l'orientamento espresso dalla ragioneria generale dello Stato con la circolare n.12 /2011 nel commento all'art.9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, laddove si afferma che il tetto fissato dall'art.9 (limiti al trattamento economico complessivo) non trova applicazione in relazione “alla variazione nella distribuzione delle competenze tra gli uffici che, in attuazione di processi di riorganizzazione e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal comma 2bis, influisca, sulla misura della retribuzione di posizione di parte variabile correlata a ciascun incarico dirigenziale

Ciò posto si ritiene ammissibile l'aumento dell'indennità di posizione in virtù di una diversa e maggiore distribuzione delle competenze derivante dalla soppressione di un posto dirigenziale, una volta che sia comunque rispettata la disposizione che impone la riduzione proporzionale del fondo previsto dal comma 236 sopracitato. Non è perciò consentita un'automatica attribuzione dell'importo dell'indennità di posizione spettante al posto dirigenziale soppresso in favore di chi (dirigente o dirigenti) sarà assegnatario di quelle maggiori e nuove funzioni.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia.

Il Relatore
(Cons. Luigi Burti)

Il Presidente
(Rosa Simonetta)

Depositata in Segreteria
il 1 marzo 2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)